



# COMUNE DI VEDANO AL LAMBRO

## Provincia di Monza Brianza

Largo Repubblica, 3  
20854 Vedano al Lambro (MB)  
telefono 039.2486.1 - telefax 039.491786

[www.vedanolambro.it](http://www.vedanolambro.it)

P.I.00742750961

C.F. 03131650156

Ufficio Tecnico - telefono 039/2486320

PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36 COMMA 2 LETT. B) D. LGS. 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE URBANE ANNO 2018 – VIA ENRICO FERMI";

### VERBALE DI GARA: verifica delle giustificazioni dell'offerta anomala ai sensi dell'art. 97, D.Lgs n. 50/2016 e proposta di aggiudicazione

CIG: 7574453C57 - CUP: D97H17001510004

#### Criterio di aggiudicazione – Prezzo più basso ex art. 95 comma 4 lettera a) del D. Lgs. 50/2016

L'anno DUEMILADICIOTTO il giorno 16 del mese di ottobre alle ore 10:00, nella sede Comunale sita in Vedano al Lambro, il geom. Giuseppe D'Agostino in qualità di RUP della procedura indicata in oggetto, dà inizio alla verifica delle giustificazioni dell'offerta anomala ai sensi dell'art. 97 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i.

Premesso che:

- IN DATA 21 del mese di settembre, a seguito della verifica della documentazione amministrativa, sono state ammesse al proseguo della gara i seguenti operatori economici, come da verbale n. 2 del 21 settembre:
  1. Impresa Bonzi srl;
  2. Impresa Coges srl.
  3. Impresa Crippa;
  4. Impresa Orizzonte Verde;
  5. Impresa ICA STRADE srl
  6. Impresa RM scavi;

Dalla procedura di gara come da verbale n. 3 del 26 settembre delle aperture delle offerte economiche, risulta che **l'Impresa Coges srl** con sede legale in Via Locatelli, 3 Cerete (BG) si è collocata al primo posto della graduatoria con un ribasso percentuale del **33,331%** sull'importo a base di gara di € 91.568,94 e che all'**Impresa RM scavi** via Privata Ricotti, snc Zinasco PV, si è collocata al secondo posto della graduatoria con un ribasso percentuale del **31,891%** sull'importo a base di gara di € 91.568,94.

Il ribasso percentuale offerto da entrambe è risultato superiore alla soglia di anomalia – pari a **26,379450%** determinata ai sensi dell'art. 97, comma 2 lettera b), del D. Lgs 50/2016. Pertanto è stato disposto di procedere alla valutazione della congruità delle suddette offerte, nei termini prestabiliti dall'art. 97 del D. Lgs 50/2016.

Con note protocollo nn. 8803 e 8804 del 27/09/2018, trasmesse tramite Pec, venivano invitate rispettivamente l'Impresa Coges srl, prima classificata, e l'Impresa RM scavi, seconda classificata, a presentare entro giorni 15 dall'invio delle richieste, idonee spiegazioni e/o analisi dei costi che hanno condotto alla formulazione del ribasso formulato in sede di gara, tenuto conto in particolare ed in relazione al caso, dei criteri orientativi fissati dall'art. 97, comma 4, del codice dei contratti pubblici.

Con nota pervenuta tramite Pec in data 11/10/2018 e protocollata in data 12/10/2018 n. 9238, l'impresa Coges srl, ha trasmesso la documentazione richiesta finalizzata a dimostrare la congruità della propria offerta, costituita da dichiarazione giustificative e analisi dei prezzi e del costo della manodopera.

L'Impresa R.M. scavi non ha presentato alcuna giustificazione in merito a dimostrazione dell'adeguatezza della propria offerta.

Prima di procedere alla valutazione della documentazione prodotta dall'impresa Coges srl relativamente all'offerta anomala, il RUP, sulla base di quanto già consolidatosi in materia di verifica delle giustificazioni sull'offerta anomala, ricorda che:

- **le giustificazioni** dell'offerta devono essere estese all'intero importo dell'appalto e devono essere riportate al momento in cui l'offerta è stata formulata ossia alla data della sua presentazione;
- **l'anomalia** può anche riguardare il margine di utile, qualora i costi esposti e l'incidenza delle spese generali non consentano un minimo apprezzabile margine di utile d'impresa. Peraltro, pur escludendosi che un'impresa possa produrre un'offerta economica sguarnita di qualsiasi previsione di utile, non sussiste una quota di utile rigida al di sotto della quale la proposta dell'appaltatore debba considerarsi incongrua per definizione;

IL D.Lgs. 50/2016 precisa che possano prendersi in considerazione, tra l'altro, le giustificazioni che riguardino l'economia del procedimento di svolgimento della prestazione, le condizioni favorevoli di cui dispone l'offerente per svolgere i servizi, nonché il metodo e le soluzioni adottate;

- **la verifica di congruità** deve comunque considerare analiticamente tutti gli elementi giustificativi forniti dal concorrente, né può essere limitata alle voci di prezzo più significative che concorrono a formare l'offerta: non devono, infatti, essere giustificati i singoli prezzi, ma si deve tenere conto della loro incidenza sull'offerta complessiva;
- **il giudizio sul carattere anomalo** o meno delle offerte non deve mirare a ricercare inesattezze in ogni singolo elemento, bensì a valutare se l'offerta nel suo complesso sia seria ed attendibile e trovi rispondenza nella realtà di mercato ed in quella aziendale; può pertanto ritenersi anomala un'offerta solo quando il giudizio negativo sul piano dell'attendibilità riguardi voci che, per la loro rilevanza ed incidenza complessiva, rendano l'intera operazione economica non plausibile e, pertanto, non suscettibile di accettazione da parte della stazione appaltante;
- **la motivazione dell'anomalia** deve essere particolarmente diffusa ed analitica solo nel caso in cui l'amministrazione esprima un giudizio negativo che fa venire meno l'aggiudicazione; quando invece l'amministrazione considera correttamente e soddisfacentemente formulato l'insieme delle giustificazioni, non occorre un'articolata motivazione, ripetitiva delle medesime giustificazioni ritenute accettabili. In sostanza, per il giudizio favorevole non sussiste il dovere di motivazione analitica e puntuale, essendo invece sufficiente una motivazione stringata e una motivazione espressa alle giustificazioni offerte dall'impresa.

Considerato altresì che le spiegazioni di cui all'art. 97 del D.Lgs. 50/2016 possono, in particolare, riferirsi:

- a. all'economia del processo di fabbricazione dei prodotti, dei servizi prestati o del metodo di costruzione;
- b. alle soluzioni tecniche prescelte o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per fornire i prodotti, per prestare i servizi o per eseguire i lavori;

c. all'originalità dei lavori, delle forniture o dei servizi proposti dall'offerente.

Considerato, infine, che:

- a. non sono ammesse giustificazioni in relazioni a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge;
- b. non sono, altresì, ammesse giustificazioni in relazione agli oneri di sicurezza di cui al piano di sicurezza e coordinamento previsto dall'art. 100 del D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i.

Tutto sopra quanto premesso si procede all'analisi della documentazione trasmessa dall'impresa Coges srl e dopo attento lavoro di valutazione si ritiene l'offerta in esame congrua per i seguenti motivi:

- Le giustificazioni presentate possono ritenersi esaustive per ogni singola voce indicata nell'elenco prezzi posto a base di gara. Dalle stesse si rileva la congruità dei prezzi della manodopera, dei materiali e delle altre voci determinanti i singoli prezzi unitari delle lavorazioni d'appalto, tenuto conto dell'esperienza e delle attrezzature di cui dispone l'Impresa.
- Considerato quanto sopra espresso non si ritiene necessario acquisire ulteriori spiegazioni o precisazioni per la giustificazione dell'offerta in esame e pertanto si dichiara chiusa l'operazione di verifica delle giustificazioni in ordine alla congruità dell'offerta.

In riferimento all'Impresa RM Scavi, preso atto che la stessa non ha inviato le giustificazioni richieste, vista la giurisprudenza maggioritaria e consolidata secondo la quale è necessario valutare gli elementi in possesso, visto che gli unici elementi che il RUP ha a disposizione per valutare la congruità dell'offerta sono il costo della manodopera e gli oneri della sicurezza aziendale, mancando gli altri elementi dell'offerta e non potendo valutare la congruità della stessa e non potendo oberare il processo amministrativo, è costretto a reputare l'offerta non congrua e a procedere con l'esclusione.

Il RUP alle ore 10:00 chiude la seduta riservata di esame delle giustificazioni e apre la seduta pubblica di comunicazione dell'esito della verifica dell'anomalia delle offerte. Non è presente alcun rappresentante legale dei concorrenti. Il RUP evidenzia che l'offerta della ditta COGES srl è risultata congrua sulla base delle giustificazioni presentate e che l'offerta dell'impresa RM scavi è stata reputata non congrua sulla base degli elementi in possesso non avendo presentato le relative giustificazioni. Pertanto ne comunica l'esclusione.

Per tutto quanto sopra si formula la proposta di aggiudicazione a favore dell'impresa Coges srl P.I. e C.F. 00206300168 con sede legale in Via Locatelli, 3 Cerete (BG).

Impresa Coges srl	Importo a base d'asta	ribasso % offerto	prezzo offerto IVA esclusa	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	Importo contrattuale presunto
	€ 91.568,96	33,331%	€ 61.048,097	€ 3.320,40	€ 64.368,497

Alle ore 10:30, dichiara conclusa l'odierna seduta.

Il Responsabile unico del procedimento  
Geom: Giuseppe D'Agostino  
f.to digitalmente

---